Il provvedimento stabilisce, in primis:

- a. **obbligo di mascherine**: viene reiterato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- b. fine del sistema delle zone colorate;
- c. **capienze impianti sportivi**: ritorno al 100% all'aperto e al chiuso **dal 1**° **aprile**;
- d. **protocolli e linee guida**: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step

- fine del sistema delle zone colorate;
- graduale superamento del green pass;
- eliminazione delle quarantene precauzionali.

La tabella di sintesi delle principali novità

<u>Mascherine</u>	Obbligo al chiuso ancora in vigore fino al 30 aprile 2022 oltre che per accesso a taxi, navi, treni interregionali, bus, cinema, teatro, eventi culturali e sportivi.
<u>Lavoro</u>	Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (anche con tampone) per il quale dal 1° maggio 2022 sarà eliminato l'obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Green pass e super green pass	Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni interregionali, pullman), per il trasporto pubblico locale, e per l'accesso a mense, concorsi, corsi, colloqui con i detenuti. Il Super Green Pass resta necessario fino al 30 aprile 2022 per accedere a hotel, ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, convegni e congressi, centri culturali e sociali, feste, discoteche.
Obbligo vaccinale over 50	L'obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno 2022, ma dal 1° aprile 2022 decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.

Le misure per la scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia	In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale	In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Isolamento	Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.